

XVI legislatura

A.S. 1440:

"Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace"

Maggio 2009

n. 44



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

*Ha collaborato la dott.ssa Laura Di Pucchio
nell'ambito di uno stage di studio presso il Servizio
Bilancio del Senato*

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
Capo I Disposizioni in tema di competenza, indagini preliminari, ricusazione, diritto alla prova e giudizio abbreviato.....	1
<i>Articolo 1 (Disposizioni in materia di competenza e atti urgenti del pubblico ministero).....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 5 (Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, pubblico ministero, incidente probatorio e investigazioni difensive)</i>	<i>3</i>
Capo III Disposizioni in materia di impugnazioni e di revisione delle sentenze a seguito di condanna della corte europea dei diritti dell'uomo.....	5
<i>Articolo 9 (Revisione delle sentenze nei casi di condanna dello Stato italiano per violazione dei principi del giusto processo)</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 10 (Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 in materia di poteri in capo ai responsabili degli Uffici Giudiziari).....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 12 (Modifica alla legge 11 dicembre 1984, n. 839 in materia di obblighi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 14 (Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230)</i>	<i>9</i>
Capo V Norme in materia di ordinamento giudiziario.....	11
<i>Articolo 17 (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, recante norme in materia di individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli Uffici giudiziari).....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 19 (Formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi).....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 22 (Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133).....</i>	<i>13</i>
Capo VI Norme in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	15
<i>Articolo 23 (Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89).....</i>	<i>15</i>
Capo VII Deleghe al governo.....	19
<i>Articolo 24 (Delega al Governo in materia di riordino della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni del procedimento penale e di audizione di testimoni a distanza).....</i>	<i>19</i>
<i>Articoli 27-29.....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 30 (Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese del processo civile e penale)</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 31 (Delega al Governo in materia di elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace)</i>	<i>34</i>
<i>Articolo 34 (Copertura finanziaria).....</i>	<i>37</i>

PREMESSA

Vengono esaminate le sole disposizioni rilevanti per quanto di competenza.

Capo I

Disposizioni in tema di competenza, indagini preliminari, ricusazione, diritto alla prova e giudizio abbreviato

Articolo 1

(Disposizioni in materia di competenza e atti urgenti del pubblico ministero)

Il comma 1 prevede che al codice di procedura penale siano apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 5, comma 1, relativamente alla indicazione delle materie di competenza delle Corti d'Assise : 1) alla lettera *a)*, le parole: «, e i delitti previsti dall'articolo 630, primo comma del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» sono soppresse; 2) dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente: «*d-bis)* per i delitti consumati o tentati previsti dall'articolo 51, comma *3-bis*, esclusi i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dal medesimo articolo, e comma *3-quater*»; *b)* all'articolo 9, recante disposizioni in materia di regole suppletive per individuare la competenza del giudice penale: 1) al comma 2, dopo la parola: «dimora» sono inserite le seguenti: «, anche provvisoria,»; 2) il comma 3, laddove veniva stabilita comunque la competenza residuale al giudice del luogo in cui ha sede il pubblico ministero, è abrogato; *c)* all'articolo 16, recante norme in materia di competenza per connessione, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1-bis*. Rispetto al reato individuato ai sensi del comma 1, per la determinazione del giudice competente si applicano gli articoli 8 e 9. Quando si applica l'articolo 9, comma 2, e più sono gli imputati, la competenza appartiene al giudice della residenza, del domicilio o della dimora, anche provvisoria, del

maggior numero di essi. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice competente per il reato che, successivamente, è il più grave tra quelli residui.»; *d*) all'articolo 54-*bis*, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente: «5-*bis*. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 5, quando sussistono eccezionali situazioni di contrasto tra uffici del pubblico ministero, tali da pregiudicare l'ordinato esercizio dell'attività, ovvero, da ledere gravemente il prestigio degli uffici medesimi, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, assunte le necessarie informazioni, può trasferire il procedimento ad altro ufficio del pubblico ministero. A tale fine, il procuratore generale individua l'ufficio che ha provveduto a iscrivere il reato più grave ovvero, in caso di reati di pari gravità, il primo reato, e in relazione ad esso determina l'ufficio competente, secondo i criteri previsti dall'articolo 11»; *e*) all'articolo 328, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente: «1-*quinquies*. Nei casi di cui all'articolo 54-*bis*, comma 5-*bis*, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate da un magistrato del tribunale presso cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero individuato dal procuratore generale».

Il comma 2 stabilisce che alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 116 sia inserito il seguente: «Art. 116-*bis*. - (*Atti urgenti del pubblico ministero*). – 1. Il pubblico ministero che riceve una notizia di reato, quando non è possibile determinare immediatamente la competenza, compie gli atti urgenti e le indagini necessarie. Entro trenta giorni trasmette gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice».

La RT non si sofferma sulle norme.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che l'articolo in esame reca numerose modifiche al codice di procedura penale in materia di competenza degli organi di giurisdizione, e relative disposizioni di attuazione, nonché in materia di competenza e di atti urgenti da porre in essere da parte del pubblico ministero¹, andrebbe accertato se ai relativi adempimenti si possa comunque far fronte

¹ In particolare, ampliando la competenza delle Corti di assise (lett. *a*), ed eliminando la possibilità che la competenza possa essere determinata sulla base della "prima iscrizione" della notizia di reato da parte del PM - oltre a inserire la regola suppletiva della individuazione della competenza basata sulla dimora temporanea (lett. *b* e *c*).

avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già scontate a legislazione vigente.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, pubblico ministero, incidente probatorio e investigazioni difensive)

Il comma 1 prevede che al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 348, il comma 3, laddove sono stabilite le modalità di assicurazione delle fonti di prova da parte della Polizia giudiziaria, è sostituito dal seguente: «3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria svolge di propria iniziativa tutte le attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova, informandone il pubblico ministero, compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma degli articoli 370 e 370-*bis* ed esegue le direttive del pubblico ministero.»; *b)* all'articolo 354, comma 2, laddove sono indicate le modalità di esecuzione di accertamenti urgenti da parte della P.G. le parole: «e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini,» sono soppresse; *c)* all'articolo 360, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di incidente probatorio deve essere presentata nei dieci giorni successivi alla riserva di cui al presente comma»; *d)* all'articolo 370, laddove sono previste norme in materia di delega alla P.G. alla effettuazione degli interrogatori da parte del P.M.: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Dopo aver ricevuto la notizia di reato, il pubblico ministero può compiere personalmente ogni attività di indagine o avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento della predetta attività o di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini, con l'assistenza necessaria del difensore.»; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Il pubblico ministero impartisce le direttive e le deleghe di indagine al dirigente del servizio o della sezione di polizia giudiziaria.»; *e)* dopo l'articolo 370, è inserito il seguente: «Art. 370-*bis*. - (*Indagini tecnico-scientifiche*). – 1. Il pubblico ministero può delegare l'esecuzione di indagini e accertamenti tecnico- scientifici ai servizi di investigazione scientifica istituiti presso i servizi centrali e territoriali di polizia giudiziaria.

Il comma 2 stabilisce che se le indagini e gli accertamenti di cui al comma 1 comportano modificazioni irreversibili dello stato dei luoghi o delle cose, si applicano le garanzie di cui all'articolo 360.»; *f)* all'articolo 391-*bis*, dopo il comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti: «11-*bis*. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa non compare senza

che sia stato addotto legittimo impedimento, il giudice, su richiesta motivata del difensore, ne dispone l'accompagnamento coattivo dinanzi al difensore o al sostituto, per rendere le dichiarazioni di cui al comma 1. 11-ter. I soggetti di cui al comma 1 che hanno espletato investigazioni difensive nello stesso procedimento, ovvero in procedimenti connessi o in indagini collegate, possono informarsi reciprocamente e comunicare al proprio assistito ogni attività espletata, nonché lo stato delle indagini dell'autorità giudiziaria.»; g) all'articolo 398, comma 1, le parole: «dall'articolo 396, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 396, comma 1, e 360, comma 4,».

La RT non si sofferma sulle norme.

Al riguardo, per i profili di copertura, dal momento che le norme recano varie disposizioni in materia di rapporto tra Polizia giudiziaria e pubblico ministero nella esecuzione delle indagini, nonché in materia di affidamento di indagini scientifiche agli appositi organi delle forze di Polizia, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'effettiva esperibilità delle nuove procedure e attività connesse alle investigazioni nei limiti delle sole risorse umane e strumentali già scontate negli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

In particolare, andrebbe appurato se non siano in qualche misura suscettibili di creare fabbisogni aggiuntivi, almeno a carico degli organi di P.G. incaricati, le disposizioni di cui al comma 1, lettere e) ed f), in relazione, rispettivamente, alla facoltà da parte del PM di delegare l'esecuzione di indagini e accertamenti tecnico-scientifici ai servizi di investigazione scientifica istituiti presso i servizi centrali e territoriali di Polizia giudiziaria, e all'accompagnamento coattivo, dinanzi al difensore, della persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa difensiva.

Capo III

Disposizioni in materia di impugnazioni e di revisione delle sentenze a seguito di condanna della corte europea dei diritti dell'uomo

Articolo 9

(Revisione delle sentenze nei casi di condanna dello Stato italiano per violazione dei principi del giusto processo)

L'articolo stabilisce che al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 630, ove si disciplinano le ipotesi di revisione dei processi, al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «*d-bis*) se la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato lo Stato italiano per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848»; *b)* all'articolo 631 del c.p.p., è aggiunto, in fine, il seguente comma: «*1-bis*. Nei casi previsti nel comma 1, lettera *d-bis*), dell'articolo 630, la domanda (di revisione del processo) è ammessa quando, al momento della sua presentazione, il condannato si trovi in stato di detenzione o vi debba essere sottoposto in virtù di un ordine di esecuzione, anche se sospeso, ovvero sia soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, diversa dalla pena pecuniaria.

La RT riferisce che gli eventuali oneri connessi alla riapertura di processi in caso di condanna dello Stato italiano per violazioni delle norme in materia di giusto processo possono essere fronteggiati con le risorse attualmente disponibili a legislazione vigente senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, per i profili di copertura, si osserva preliminarmente che la sostenibilità di nuovi oneri a valere di risorse che sono già scontate a legislazione vigente andrebbe comunque suffragata da elementi in grado di comprovare - sia pure in linea di

massima - che l'ammontare della spesa prevista, in ragione annua, sia compatibile con gli stanziamenti già iscritti in bilancio, occorrerebbe peraltro avere a disposizione l'indicazione analitica delle imputazioni coinvolte e delle disponibilità ivi rinvenibili.

Articolo 10

(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 in materia di poteri in capo ai responsabili degli Uffici Giudiziari)

L'articolo prevede che alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 11, comma 1, laddove sono previste norme in materia di trasferimento del personale di P.G., le parole: «nulla osta» sono sostituite dalla seguente: «parere»; *b)* all'articolo 14, recante norme in materia di allontanamento dei dirigenti dei servizi di P.G. :1) al comma 1, la parola: «consenso» è sostituita dalla seguente: «parere»; *c)* il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di parere negativo, l'allontanamento o l'assegnazione di cui al comma 1 possono essere disposti con provvedimento specificamente motivato. Qualora l'allontanamento si renda necessario ai fini della progressione in carriera, il parere può essere omissivo.»; *d)* all'articolo 15, commi 1 e 2, laddove sono previste norme in materia di parere sull'allontanamento, la parola: «favorevole», ovunque ricorre, è soppressa; *e)* all'articolo 18, recante norme in materia di pareri sulle promozioni degli appartenenti alla P.G., dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nel caso previsto dal comma 1, lettera *b)*, secondo periodo, decorsi novanta giorni dalla comunicazione della presentazione del ricorso, in caso di mancata nomina da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'ufficiale di polizia giudiziaria, la commissione viene integrata da un commissario nominato dal prefetto.»; *f)* dopo l'articolo 64 del c.p.p. è inserito il seguente: «Art. 64-bis. - (*Distruzione degli atti inseriti in registri diversi dal registro delle notizie di reato*). 1. Gli atti pervenuti alla procura della Repubblica e inseriti in registri diversi dal registro delle notizie di reato previsto nell'articolo 335 del codice, sono distrutti entro un anno con provvedimento adottato dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale 2. Le denunce e gli altri documenti anonimi sono distrutti, con le stesse modalità, decorsi cinque anni da quando sono pervenuti alla procura della Repubblica.»; *g)* dopo l'articolo 73 è inserito il seguente: «Art. 73-bis. - (*Compensi spettanti al consulente tecnico nelle indagini tecnico-scientifiche*).- 1. Gli appartenenti ai servizi di investigazione scientifica di cui

all'articolo 370-*bis*, comma 1, del codice, che siano stati nominati consulenti tecnici o periti ai sensi dell'articolo 360 del codice, sono tenuti a versare il 30 per cento del compenso percepito al servizio di polizia giudiziaria di appartenenza»; h) all'articolo 123, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità e urgenza, il giudice, con decreto motivato, può disporre il trasferimento dell'arrestato o del fermato per la comparizione davanti a sé.»; i) l'articolo 146 è sostituito dal seguente: «Art. 146. - (*Aula di udienza*). – 1. Nelle aule di udienza, i banchi riservati alle parti sono posti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante. Le parti private siedono a fianco dei propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti.»; l) dopo l'articolo 201 è inserito il seguente: «Art. 201-*bis*. - (*Adempimenti in caso di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo*). – 1. Quando riceve una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a-*bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette immediatamente copia autentica della sentenza al Ministro della giustizia. 2. Il Ministro della giustizia, ricevuta la sentenza, ne dispone senza indugio la traduzione in lingua italiana e la inoltra al procuratore generale presso la corte di appello competente.».

La RT non considera le norme.

Al riguardo, per i profili di copertura relativi alle lettere a) - d), premesso che ivi si recano varie disposizioni in materia di rapporto tra l'Autorità giudiziaria, gli organi di P.G. e le relative forze di Polizia di appartenenza dei componenti, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'esperibilità delle attività ivi previste a valere delle risorse umane e strumentali già scontate a legislazione vigente.

Per contro, in relazione alle norme indicate alle lettere e), f), g), i) ed l), ritenuto che, almeno ad un primo esame, le attività ivi previste impongono nuovi o diversi adempimenti, nonché adeguamenti organizzativi, rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente

per gli uffici giudiziari, andrebbero acquisiti chiarimenti circa i prevedibili effetti finanziari connessi a ciascuna norma.

In particolare, in riferimento alle lettere *f*), *g*), *i*) ed *l*), sembrerebbe infatti che sia la distruzione obbligatoria dei documenti entro un anno (lett. *f*) che l'indicazione della norma per cui, in caso di consulenze giudiziarie prestate da appartenenti agli organi di investigazione scientifica delle forze di polizia, questi ultimi debbano versare non meno del 30 per cento nelle casse della propria Amministrazione (lett. *g*)², così come le norme in materia di dislocazione dei banchi in Aula d'udienza (lett. *i*) e gli adempimenti a carico del sistema giudiziario conseguenti alle condanne della CEDU (lett. *l*), siano tutti aspetti procedurali suscettibili di creare almeno i presupposti per oneri aggiuntivi, che, a rigore, imporrebbero un adeguamento degli stanziamenti iscritti in bilancio al fine di far fronte alle spese di funzionamento della giustizia penale.

Articolo 12

(Modifica alla legge 11 dicembre 1984, n. 839 in materia di obblighi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)

L'articolo prevede che all'articolo 3, quinto comma, primo periodo, della legge 11 dicembre 1984 n. 839 - laddove sono stabiliti gli obblighi di pubblicazione di atti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - sia prevista la pubblicazione in tale rassegna delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, che constatano, a carico dello Stato italiano, la violazione di

² In particolare, in proposito sembrerebbe che il dispositivo sia in grado di determinare di per sé un aumento dei costi di tali consulenze, al fine di lasciarne impregiudicato l'ammontare unitario rispetto al livello attuale medio dei compensi.

una o più disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La RT afferma che la pubblicazione sulla G.U. delle sentenze della C.E.D.U. che condannano lo Stato italiano per violazione delle norme sul giusto processo può essere effettuata nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce del limitato impatto della previsione.

Articolo 14

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230)

L'articolo stabilisce che, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (*recante norme sull'Ordinamento penitenziario*), sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 23, laddove sono stabilite le procedure e le modalità di ingresso negli istituti di pena, al comma 1, sia previsto che con le impronte digitali si provveda alla acquisizione dell'impronta fonica, nonché di altri eventuali dati biometrici; *b)* all'articolo 85, al comma 5, laddove sono indicate le autorità che dispongono i trasferimenti e le traduzioni dei detenuti, che detti trasferimenti avvengano solo se assolutamente necessari allo svolgimento dell'attività da espletare al di fuori del luogo dove il detenuto è ristretto.

La RT attesta che i nuovi adempimenti in materia di impronta fonica o di altri dati biometrici della persona all'ingresso nell'istituto penitenziario possono essere espletati con le risorse disponibili a legislazione vigente. L'adeguamento tecnologico ed informatico in

atto presso gli uffici matricola degli istituti penitenziari, prosegue la **RT**, consentirà di supportare la rilevazione di ulteriori dati biometrici della persona, con la sola applicazione di specifiche periferiche. Dall'analisi delle notizie fornite dall'Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo del D.A.P. la **RT** rileva che gli oneri sostenuti tecnologico per l'adeguamento tecnologico delle procedure di rilevazione delle impronte digitali dei detenuti (n. 459 dispositivi SPAID) sono stati fronteggiati con le sole risorse ordinarie del D.A.P. Analogamente, l'integrazione degli attuali sistemi con nuove periferiche idonei a rilevare altri dati biometrici può quindi essere sostenuta senza costi ulteriori a carico del bilancio dello Stato, ipotizzando un costo unitario per ciascuna periferica di circa 1.200 euro, ed un costo complessivo di 550.800 euro (n. 459 X 1.200).

Al riguardo, anzitutto per i profili di copertura, pur considerando che i necessari adeguamenti delle dotazioni strumentali ai fini di cui trattasi risulterebbero già al momento in corso presso i penitenziari, da cui consegue - come indicato dalla RT - che risulterebbero già iscritti in bilancio i relativi mezzi di spesa atti a far fronte ai fabbisogni in esame, andrebbe comunque confermato che i predetti finanziamenti risultino comunque adeguati, anche in relazione a fabbisogni di quella parte di attrezzature che, a ben vedere, sono da considerarsi "aggiuntive", essendo esse associate proprio allo specifico dispositivo ora all'esame. Tale dispositivo, per l'appunto, prevede la installazione di specifiche apparecchiature "periferiche", espressamente "aggiuntive" rispetto alle dotazioni che sono attualmente in corso di installazione.

Per quanto concerne i profili di quantificazione indicati dalla RT andrebbero meglio specificati i criteri e parametri adottati nella indicazione da parte della RT di un costo unitario omnicomprensivo di 1.200 euro per ogni singola apparecchiatura. Potrebbe essere altresì opportuno fornire stime circa i prevedibili costi di manutenzione ordinaria necessari per assicurare la continuità nel normale funzionamento dei dispositivi di identificazione biometrica in esame, nonché gli ipotizzabili oneri di formazione del personale di Polizia penitenziaria che sarà preposto a tali adempimenti.

Capo V

Norme in materia di ordinamento giudiziario

Articolo 17

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, recante norme in materia di individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli Uffici giudiziari)

Il comma 1 prevede che all'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, laddove sono previste le attribuzioni dei capi degli Uffici Giudiziari, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-*bis*. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio. 1-*ter*. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la Produttività

dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica sul sito internet del Ministero della giustizia».

La RT non considera le norme.

Al riguardo, per i profili di copertura, dal momento che la norma attribuisce al magistrato capo dell'ufficio giudiziario il compito di assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione degli uffici e di comunicare, periodicamente, con lo strumento informatico, al Ministro i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari, andrebbe confermato che tali adempimenti siano realizzabili avvalendosi delle risorse umane e strumentali già scontate negli stanziamenti previsti nel bilancio a legislazione vigente.

A tal fine andrebbe eventualmente valutata l'opportunità dell'inserimento di una apposita clausola di invarianza.

Articolo 19

(Formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi)

Il comma 1 prevede che l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante "*Disposizioni in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati*," laddove sono stabilite le finalità della Scuola per la formazione dei Magistrati, dopo la lettera *d*), sia aggiunta la lettera *d-bis*), prevedendo compiti in materia di organizzazione di corsi di formazione per i magistrati, giudicanti e requirenti, che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado.

Il comma 2 stabilisce che nel titolo III del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dopo il capo II, sia inserito il Capo II-*bis* , avente ad oggetti i corsi di

formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado. L'articolo 26-*bis* prevede che i corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirino al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado siano mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi e che, al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, formula, per ciascun partecipante, una valutazione di idoneità al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.

L'articolo 26-*bis* stabilisce, altresì, che possano concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al suddetto corso di formazione.

La RT afferma che i corsi per l'accesso agli incarichi direttivi verranno realizzati tramite la Scuola di cui al decreto legislativo n. 26/2006, avvalendosi delle sole risorse già previste in bilancio per la sua normale attività didattica.

Al riguardo, anche in questo caso andrebbe assicurata l'esperibilità di tali compiti aggiuntivi a valere delle risorse di bilancio a legislazione vigente.

Articolo 22

(Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133)

Il comma 1 stabilisce che alla legge 4 maggio 1998, n. 133, recante *norme di incentivo ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali*, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 3, laddove è previsto l'obbligo per il CSM di individuare le 60 sedi disagiate, sono soppresse le parole: «, ed indica tra le stesse le sedi a copertura

immediata, in misura non superiore a dieci, individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni»; b) all'articolo 1-bis, dedicato alle sedi a copertura immediata: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti*»; 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell'articolo 1, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità da non più di quattro anni. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione gabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non abbiano presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente comma può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre cento chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa all'interno di altri distretti della stessa regione, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160»; 3) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il trasferimento d'ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania. Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria e per la Calabria anche la regione Sicilia»; 4) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi o di regioni limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione»; 5) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Nell'ambito del distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dell'ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo».

La RT non considera le norme.

Al riguardo, per i profili di copertura, considerato che l'articolo modifica, in particolare, la disciplina della copertura degli organici delle c.d. "sedi disagiate", prevedendo tra l'altro la possibilità di trasferire d'ufficio verso sedi disagiate anche i magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità da non più di 4 anni, andrebbe confermato che dalle integrazioni apportate non si possono creare i presupposti per nuovi o maggior oneri dovuti alla creazione di eventuali situazioni di vacanza ovvero di soprannumeri con conseguenti effetti sulla configurazione degli organici.

Capo VI

Norme in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

Articolo 23

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

Il comma 1 prevede che alla legge 24 marzo 2001, n. 89, recante norme in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, laddove si indicano i casi in cui è previsto il diritto all'equa riparazione, 2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi: 3-*bis*) in cui si stabilisce che, ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo penale si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero, dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero ancora del deposito dell'istanza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, determina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato, di parte civile, di responsabile civile o di civilmente obbligato per la sanzione pecuniaria, ovvero, se anteriore, a quella di applicazione di una misura cautelare. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno. Tale limite non opera se il rinvio é stato

richiesto espressamente per un periodo più lungo; 3-ter) dove si prevede che non sono considerati irragionevoli, nel computo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di tre anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di un anno per il giudizio di legittimità, nonché di un ulteriore anno in caso di giudizio di rinvio; 3-quater) in cui si stabilisce che nella liquidazione dell'indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L'indennizzo è ridotto fino a un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero, quando ne è evidente l'infondatezza; 3-quinquies) dove si prevede che in ordine alla istanza di equa riparazione di cui all'articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, in ciascun grado del giudizio in cui assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell'ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del processo ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l'interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi e per gli effetti della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente; 3-sexies) dove si prevede che il giudice procedente e il capo dell'ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell'istanza di cui al comma 3-quinquies.

b) l'articolo 3 è invece modificato ivi prevedendosi, al comma 1, che l'istanza di equa riparazione si presenta alla segreteria del presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice, individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, competente a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso ovvero pende il procedimento nel grado di merito per il quale si assume verificata la violazione.

Il comma 2 stabilisce che l'istanza deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato, a pena di inammissibilità, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, e contiene la dichiarazione o l'elezione di domicilio nel luogo dove si intendono ricevere le comunicazioni e il pagamento dell'eventuale indennizzo nonché l'indicazione dell'ufficio giudiziario e del numero del procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. All'istanza è altresì allegata copia dei verbali del procedimento, del relativo atto introduttivo e, se esistente, del provvedimento con cui è stato definito.

Il comma 3 prevede che l'istanza è proposta nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta dei procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposta nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 prevede che il presidente della corte di appello o un magistrato delegato del distretto, col supporto di personale amministrativo dello stesso distretto, previa eventuale acquisizione d'ufficio degli ulteriori elementi di valutazione ritenuti indispensabili, respinge l'istanza se non ravvisa la sussistenza della violazione di cui all'articolo 2; altrimenti emana decreto esecutivo con il quale dispone, a carico dell'Amministrazione responsabile, ai sensi del comma 3, il pagamento di un equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato d'intesa con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, sono annualmente determinati gli importi minimi e massimi riconoscibili nella liquidazione degli indennizzi. La motivazione del provvedimento è limitata al riscontro del periodo eccedente il termine ragionevole. Il procedimento di cui al presente comma è gratuito. Il provvedimento è comunicato, a cura della segreteria della corte d'appello, all'istante nel domicilio di cui al comma 2 ed all'Amministrazione responsabile che, nei successivi centoventi giorni, effettua il pagamento della somma ingiunta, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 6.

Il comma 5 prevede che, contro il provvedimento di rigetto e contro quello che liquida un indennizzo ritenuto incongruo, il ricorrente può proporre opposizione alla corte di appello entro sessanta giorni dalla sua comunicazione. L'opposizione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'Amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Le parti possono chiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 e possono chiedere di essere sentite in camera di consiglio, se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti fino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso in opposizione, decreto impugnabile per cassazione con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento presidenziale opposto. Il decreto collegiale è immediatamente esecutivo. In ogni caso la corte provvede sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, esclusa ogni possibilità di compensazione.

Se l'Amministrazione non si costituisce e l'opposizione è comunque respinta, la condanna al pagamento delle spese è pronunciata in favore della cassa delle ammende e il relativo ammontare può essere compensato con l'indennizzo eventualmente già liquidato in favore del ricorrente.

Il comma 6 stabilisce che, contro il provvedimento che ha accolto l'istanza di equo indennizzo, l'Amministrazione responsabile, entro sessanta giorni dalla notifica, può proporre opposizione ai sensi del comma 5. In tale caso la corte di appello, su istanza dell'opponente, può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione

del provvedimento. L'atto di impugnazione, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato al creditore, a cura dell'Avvocatura dello Stato, nel domicilio eletto di cui al comma 2. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme di cui al comma 5».

La RT riferisce che la previsione di una fase pre-contenziosa per i ricorsi della cd. Legge "Pinto" non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi espletare i relativi adempimenti, avvalendosi delle sole risorse già previste a tal fine dalla legislazione vigente. Anzi, l'esperimento di una fase pre-contenziosa potrebbe portare ad un alleggerimento delle attività processuali presso le Corti d'appello.

Al riguardo, anzitutto, per i profili di copertura, va premesso che la lettera *b*) dell'articolo in esame, ivi provvendosi alla riformulazione del testo del richiamato articolo 3 della legge n. 89 del 2001, non prevede più che l'indennizzo operi comunque nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio³.

Ne consegue la nuova formulazione testuale dell'articolo 3 influisce sull'indicazione dell'articolo 7, comma 1, della legge medesima, risultandone mutato sostanzialmente il profilo finanziario della spesa ivi prevista: la quale, pertanto, se formulata come tetto "massimo" nel testo vigente, verrebbe a tramutarsi - per effetto della sostituzione in esame dell'articolo 3 della legge n. 89 del 2001 - in "previsione" di spesa.

³ Decr. 5-5-2003 Accertamento del raggiungimento dei limiti di spesa sul capitolo 2829 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 maggio 2003, n. 113.

A tal fine, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 11-ter, comma 1, della legge di contabilità, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia.

Con riferimento alle modifiche indicate alla lettera a) dell'articolo in esame, andrebbe inoltre confermato che dal nuovo iter procedurale e dagli adempimenti istruttori per la richieste dell'equo indennizzo, con particolare riferimento alla fase pre-contenziosa - di cui dovranno farsi carico gli uffici giudiziari - non derivino fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali.

Capo VII

Deleghe al governo

Articolo 24

(Delega al Governo in materia di riordino della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni del procedimento penale e di audizione di testimoni a distanza)

Il comma 1 stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, a sensi dell'articolo 32 del disegno di legge, un decreto legislativo diretto al riordino della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni del procedimento penale e di audizione di testimoni a distanza, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere l'obbligo, per ciascun avvocato e ausiliario del giudice e del pubblico ministero, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), stabilendo le modalità di comunicazione ed aggiornamento; b) prevedere che le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni siano effettuati dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice e del pubblico ministero in forma telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata, mediante la trasmissione dell'atto firmato digitalmente o di copia dichiarata conforme con strumenti di firma digitale; c) prevedere che gli atti, le memorie e le istanze delle parti private siano trasmessi, mediante atto firmato digitalmente o copia dichiarata conforme con strumenti di firma digitale, direttamente all'ufficio

giudiziario, agli avvocati e agli ausiliari del giudice e del pubblico ministero in forma telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata; *d*) prevedere la notificazione in forma telematica come forma principale di comunicazione e notificazione, ove possibile, anche per le parti private, diverse dall'imputato, ed i testimoni; *e*) prevedere che le comunicazioni tra gli uffici giudiziari avvengano esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o per diretta interconnessione tra i sistemi; *f*) modificare le disposizioni del codice di procedura penale prevedendo che gli atti che richiedono la firma autografa dell'indagato e delle altre parti private possano essere trasmessi per copia dichiarata conforme con strumenti di firma digitale da parte dell'avvocato patrocinatore; *g*) procedere al riassetto delle disposizioni concernenti le comunicazioni relative alla non accettazione, alla rinuncia o alla revoca del difensore, con riferimento all'obbligo in capo all'autorità procedente di nominare in tempi brevi il difensore d'ufficio in caso di non accettazione del difensore; *h*) prevedere che il giudice possa disporre che, dinanzi al tribunale del riesame, le notificazioni agli imputati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari siano eseguite dalla polizia penitenziaria; *i*) prevedere, con riferimento alla disciplina delle notificazioni all'imputato non detenuto, che le notificazioni successive alla prima siano eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura penale e che per le modalità della notificazione trovino applicazione anche le disposizioni introdotte ai sensi della lettera *b*); *p*) attribuire al Ministro della giustizia la facoltà di determinare, per ciascun circondario o distretto, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2010, l'utilizzazione obbligatoria delle notificazioni telematiche; *q*) prevedere, subordinandola al consenso delle parti, la possibilità per testimoni, consulenti e periti di partecipare al dibattimento a distanza, quando gli stessi si trovino in località notevolmente distante da quella presso cui si celebra il processo o l'incidente probatorio, ovvero quando sussistano altri gravi motivi; *r*) prevedere, nel caso previsto alla lettera *q*), che il giudice disponga l'audizione a distanza con ordinanza motivata; che l'audizione avvenga presso sale appositamente istituite presso il tribunale del luogo ove si trova la persona da escutere; che l'audizione garantisca, tramite mezzi tecnici idonei, la piena visibilità della persona da escutere; che l'audizione venga videoregistrata e della stessa sia redatto sommario verbale; che alla deposizione assista un ausiliario del tribunale ove viene assunta, il quale redige verbale contenente le generalità della persona e l'orario di inizio e conclusione della deposizione; che gli aspetti tecnici dell'audizione a distanza possano essere successivamente disciplinati da apposito decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

La RT riferisce che le disposizioni contenute nel presente articolo tendono al riordino della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni tra gli uffici giudiziari e le parti del processo penale

con la previsione di utilizzare per tali finalità procedure telematiche anche attraverso la posta elettronica certificata (P. E. C.).

Dal punto di vista finanziario, occorre evidenziare che parte degli uffici giudiziari già dispongono delle attrezzature e dei sistemi informatici necessari all'espletamento delle nuove procedure di comunicazione, mentre per la rimanente parte è possibile stimare oneri connessi all'adeguamento strutturale della rete e alla diffusione della posta elettronica certificata (P.E.C.) pari complessivamente a 16,5 milioni di euro (14,5 per il 2009 e 2 milioni per il 2010). Tali investimenti risultano, pertanto, già finanziati nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio in corrispondenza ai capitoli nn. 1501 e 7203 (10 milioni per la P.E.C.) e nell'ambito dello stanziamento del progetto per la *Realizzazione, evoluzione, e messa in sicurezza delle infrastrutture ICT, dei sistemi informatici e della rete di telecomunicazione della giustizia*. Per la cui quantificazione la RT rimanda agli articoli 27 e 28. Il venir meno degli oneri connessi alle spese di notifica (trasferte ufficiali giudiziari e spese postali) consente inoltre di conseguire importanti risparmi di spesa a valere delle spese di giustizia.

Dai dati in possesso dell'amministrazione, prosegue la RT, risulta che nel 2008 gli oneri a carico dello Stato a titolo di spese di notifica sono ammontati a 27 milioni di euro per il solo settore penale.

La prevista obbligatorietà della P.E.C. nel settore è suscettibile di determinare risparmi nell'ordine del 20 per cento della suddetta spesa in ragione annua.

Il presente articolo introduce altresì nuove disposizioni in materia di processo penale, con la possibilità per testimoni, consulenti

e periti che si trovino in località notevolmente distanti da quelle dove si celebra il processo o per altri motivi, di partecipare al dibattito a distanza.

In proposito, la RT evidenzia che tutti i tribunali già dispongono di sale appositamente allestite per lo svolgimento delle videoconferenze e che i costi telefonici per ciascun collegamento, pari a circa 70 euro a chiamata sono ampiamente compensativi degli oneri a carico del bilancio di questa amministrazione relativi al rimborso spese di viaggio per testimoni, consulenti e periti, con la possibilità di conseguire consistenti risparmi di spesa al momento non quantificabili.

Al riguardo, per i profili di copertura, si può condividere che il passaggio a forme di notificazione elettronica nel processo penale mediante il ricorso alla posta elettronica certificata (P.E.C.), perlomeno *medio tempore*, sia suscettibile di poter determinare economie di spesa, sia in relazione agli oneri al momento specificamente sostenuti per la notificazione degli atti giudiziari tramite gli appositi incaricati (Ufficiali giudiziari), che in termini "indiretti", ossia in relazione al diverso utilizzo di risorse umane e strumentali che al momento sono preposte per tali adempimenti ed alle funzioni di supporto.

Nondimeno, in termini analoghi, in relazione alla partecipazione alle udienze dei procedimenti penali, il ricorso alla videoconferenza per interrogatori e per la stessa partecipazione delle parti interessate sembrerebbe parimenti suscettibile di determinare risparmi, perlomeno relativamente ai trasferimenti e traduzioni che oggi si

rendono necessari per assicurare la presenza dei detenuti presso le aule di udienza, ivi compreso l'assorbimento di mezzi e personale della polizia penitenziaria impiegati ordinariamente a tal fine.

Ciò premesso, dal punto di vista di quantificazione contabile, occorre però evidenziare che, come riferito dalla RT, se parte degli uffici giudiziari già dispongono delle attrezzature e dei sistemi informatici necessari all'espletamento delle nuove procedure di comunicazione tra le parti, la stima degli oneri indicata in RT per l'adeguamento strutturale della rete e la diffusione della posta elettronica certificata (P.E.C.), è solo sinteticamente indicata per un importo, pari, complessivamente, a 16,5 milioni di euro (14,5 per il 2009 e 2 milioni per il 2010), senza che si provveda alla indicazioni dei parametri e dei criteri impiegati, né delle attrezzature informatiche di cui vi sarebbe bisogno, nonché del costo unitario delle singole postazioni, da cui deriverebbe tale previsione di spesa complessiva.

Oltretutto, la RT afferma che tali investimenti risulterebbero già finanziati nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio sui capitoli 1501 e 7203 810 milioni per la P.E.C. e nell'ambito dello stanziamento del progetto per *la Realizzazione, evoluzione, e messa in sicurezza delle infrastrutture ICT, dei sistemi informatici e della rete di telecomunicazione della giustizia*.

In proposito, dal punto di vista metodologico, trattandosi di risorse già iscritte negli stanziamenti iscritti nel bilancio a legislazione vigente, andrebbe quindi confermato che queste risultino adeguate alla copertura delle finalità indicate dalla norma, atteso che il riordino della materia previsto dall'articolo in esame stabilisce, in particolare, in relazione agli adempimenti previsti alle lettere *b)* e successive, che

per tutti gli adempimenti processuali concernenti notificazioni si ricorra d'ora innanzi alle modalità informatiche e telematiche, divenendo questa la normale modalità di notificazione.

Ad ulteriore conferma appare di particolare significato la lettera e), laddove si prevede che anche le ordinarie comunicazioni tra gli uffici giudiziari avvengano d'ora innanzi esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o per diretta interconnessione tra i sistemi. Per cui, per i profili di interesse, anche al fine di evitare il rischio che le risorse ivi indicate si rivelino insufficienti all'adeguamento previsto delle dotazioni informatiche degli uffici e al necessario loro collegamento, andrebbe richiesta una illustrazione: a) delle dotazioni in essere, e degli adeguamenti delle medesime indispensabili per la attivazione della posta elettronica certificata (P.E.C.) in ogni ufficio giudiziario e degli oneri unitari previsti a tal fine, nonché del numero delle sedi giudiziarie che necessitano di detto adeguamento; b) conferme circa l'adeguatezza, a tal fine, delle risorse già previste dalla legislazione vigente, come peraltro riferito dalla RT.

Articoli 27-29

L'articolo 27 prevede che il Governo sia delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 32 del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi per dare attuazione, nel processo civile, alle disposizioni contenute nel codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato: «CAD», attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere l'utilizzo obbligatorio degli ordinari strumenti di posta elettronica certificata, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni destinati agli uffici giudiziari, agli avvocati, agli ausiliari delle parti e del giudice ed alle amministrazioni pubbliche, anche regionali e locali; b)

dettare disposizioni per l'utilizzo del documento informatico di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del CAD, in sostituzione del documento cartaceo; *c)* dettare disposizioni per la formazione del documento e del fascicolo informatico di cui agli articoli 40, 41, 42 e 43 del CAD, in sostituzione degli attuali su supporto cartaceo; *d)* stabilire l'archiviazione centralizzata dei documenti e dei provvedimenti in attuazione dell'articolo 56 del CAD, prevedendo la possibilità di affidare, sotto la vigilanza del responsabile di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, la gestione dei sistemi a soggetti esterni, cui attribuire conseguentemente la qualità di incaricato di pubblico servizio; *e)* prevedere la consultazione e l'accesso da remoto dei sistemi informatici di cui alla lettera *d)*, stabilendo, per i soggetti esterni che ne hanno diritto, le modalità tecniche necessarie per assicurare, prioritariamente mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del CAD, la identificazione e la tracciabilità dell'accesso; *f)* prevedere l'adozione di tecnologie che garantiscano, in ogni caso, la continuità del servizio nella gestione dei sistemi di cui alla lettera *d)*, nonché nell'accesso agli stessi; *g)* dettare disposizioni per l'accesso alle informazioni e ai documenti di cui all'articolo 56 del CAD.

L'articolo 28 stabilisce che il Governo sia delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 32 del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi per dare attuazione, nel processo penale, alle disposizioni contenute nel CAD, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: *a)* prevedere, salvo quanto previsto dalla lettera *b)* l'utilizzo obbligatorio degli ordinari strumenti di posta elettronica certificata, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni destinati agli uffici giudiziari, agli avvocati, agli ausiliari delle parti e del giudice od alle amministrazioni pubbliche, anche regionali e locali; *b)* prevedere, per la fase delle indagini preliminari, specifiche modalità di comunicazione tra l'ufficio del pubblico ministero, l'ufficio del giudice per le indagini preliminari e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, in modo da garantire la assoluta riservatezza e sicurezza della connessione, dei dati e dei documenti trasmessi, la identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività, anche mediante l'utilizzo di misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle previste dal disciplinare tecnico di cui all'allegato B del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; *c)* dettare disposizioni per l'utilizzo del documento informatico di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del CAD; *d)* dettare disposizioni per la formazione del documento e del fascicolo informatico di cui agli articoli 40, 41, 42 e 43 del CAD; *e)* prevedere una specifica e distinta regolamentazione del documento e del procedimento informatico di cui alla lettera *d)* per la fase delle indagini preliminari, in considerazione delle specifiche necessità di riservatezza, anche per quanto concerne la istituzione e tenuta delle banche di dati e di documenti presso l'ufficio giudiziario, stabilendo le modalità tecniche di consultazione delle predette banche di dati e di documenti per i soggetti esterni autorizzati da specifiche disposizioni processuali, anche mediante sportelli polifunzionali presso il singolo ufficio, necessarie per assicurare, prioritariamente mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del CAD, la identificazione del soggetto e la tracciabilità dell'accesso; *f)* stabilire, per la fase successiva

all'esercizio dell'azione penale, la archiviazione centralizzata dei documenti e dei provvedimenti in attuazione dell'articolo 56 del CAD, prevedendo la possibilità di affidare, sotto la vigilanza del responsabile di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, la gestione dei sistemi a soggetti esterni, cui attribuire conseguentemente la qualità di incaricato di pubblico servizio; g) prevedere, per la fase successiva all'esercizio dell'azione penale, la consultazione e l'accesso da remoto degli archivi centralizzati di cui alla lettera f), stabilendo, per i soggetti esterni che ne hanno diritto, le modalità tecniche necessarie per assicurare, prioritariamente mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del CAD, la identificazione del soggetto e la tracciabilità dell'accesso; h) dettare, per la fase successiva all'esercizio dell'azione penale, disposizioni di attuazione e coordinamento per l'accesso alle informazioni e ai documenti di cui all'articolo 56 del CAD; i) stabilire, per la fase dell'esecuzione penale e della sorveglianza, nonché per i procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione e per quelli relativi alle misure cautelari di cui agli articoli 272 e seguenti del codice di procedura penale, la archiviazione centralizzata presso strutture dell'amministrazione della giustizia di dati, documenti e provvedimenti, assicurando l'interconnessione sicura del casellario giudiziario e dei carichi pendenti previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dell'anagrafe penitenziaria e dell'esecuzione penale esterna, del servizio informatico di cui all'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e della banca dati prevista dall'articolo 2-*duodecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, con gli uffici giudiziari, in modo da garantire la riservatezza e sicurezza della connessione, dei dati e dei documenti trasmessi, nonché l'uniformità delle informazioni oggetto di scambio per la univoca identificazione dei soggetti anche mediante l'interconnessione con il Centro di elaborazione dati, previsto dall'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e con il servizio di polizia scientifica; l) prevedere l'adozione di tecnologie che garantiscano in ogni caso la continuità del servizio nella gestione dei sistemi di cui alle lettere e), f) ed i), nonché nell'accesso agli stessi.

L'articolo 29 prevede che il Governo sia autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare, in attuazione dei principi stabiliti dalla presente legge e delle innovazioni introdotte dai decreti legislativi adottati nell'esercizio delle deleghe da essa previste, le forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, anche mediante l'abrogazione della precedente regolamentazione e l'emanazione delle necessarie disposizioni di coordinamento e transitorie con le vigenti disposizioni di settore.

Il comma 2 stabilisce che le forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al comma 1 sono obbligatorie dal 30 giugno 2010.

Il comma 3 prevede che il Ministro della giustizia, previa verifica della dotazione delle attrezzature da parte dell'ufficio, dispone con proprio decreto l'anticipazione del termine di cui al comma 2, anche solo per specifiche materie, in singoli tribunali o corti d'appello, sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati dei circondari interessati.

Il comma 4 autorizza il Ministro della giustizia ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato.

Il comma 5 istituisce un sistema centralizzato presso il Ministero della giustizia, sotto la responsabilità del dirigente di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, per la gestione delle identità dei soggetti abilitati all'accesso ai sistemi informatici e di telecomunicazione della giustizia, adottando, in via prioritaria per i magistrati ed i dipendenti dell'amministrazione, gli strumenti di cui all'articolo 66, comma 8, del CAD.

La RT riferisce che le tre deleghe in questione sono tese a dare attuazione, nel processo civile e penale, alle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) attraverso la realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione del fascicolo informatico, dell'archivio centralizzato di documenti e provvedimenti e della consultazione ed accesso da remoto degli archivi. Il provvedimento reca anche disposizioni tese a disciplinare le modalità di comunicazione tra l'ufficio del pubblico ministero, l'ufficio del GIP e la polizia giudiziaria,

Il programma per l'innovazione digitale della giustizia contempla i seguenti progetti, peraltro già previsti nell'ambito del protocollo d'intesa tra il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il Ministro per la giustizia sottoscritto in data 26 novembre 2008:

1. Trasmissione telematica delle notizie di reato tra forze di polizia e procure della Repubblica costo complessivo 43 milioni di euro (10 milioni anno 2009, 18 milioni anno 2010 e 15 milioni anno 2011);

Quantificazione degli effetti finanziari:

- estensione rete forze di polizia 25 milioni di euro (di cui 5 milioni di euro per l'adeguamento degli apparati di rete, 8 milioni di euro per la posa delle

reti, 3 milioni di euro per il potenziamento dei sistemi di controllo, 3 milioni di euro per i sistemi di sicurezza, 4 milioni di euro per project management e formazione utenti, 2 milioni di euro per la posta certificata);

- postazioni di lavoro forze di polizia 8,3 milioni di euro (di cui 6 milioni di euro per pc, stampanti, e scanner, 1 milione di euro per base e ambiente, 1,3 milioni di euro per installazione e configurazione);

- server procure, sistema documentale e formazione 9,7 (di cui 3 milioni di euro per acquisizione server, 1,5 milioni di euro per sw base e ambiente, 3 milioni di euro per sw documentale, 1,5 milioni di euro per sistemi di cifratura e sicurezza, 0,7 milioni di euro per la formazione).

Anno 2009 = €10.000.000,00 (spese di investimento)
Anno 2010 = €18.000.000,00 (spese di investimento)
Anno 2011 = €15.000.000,00 (spese di investimento)

2. Realizzazione dell'archiviazione centralizzata dei dati dei procedimenti e dei provvedimenti giudiziari, costo stimato 2 milioni di euro per investimenti e 2 milioni di euro a regime per la gestione;

Quantificazione degli effetti finanziari

- realizzazione software 1 milione di euro (di cui 0,5 milioni di euro per il sw di base e 0,5 milioni di euro per lo sviluppo);
- hardware centrale e portale 1 milione di euro (di cui 0,5 milioni di euro per il server e 0,5 milioni di euro per il sw);
- gestione del sistema 2 milioni di euro all'anno.

Anno 2010 = €2.000.000,00 (spese di investimento)
Anno 2011 e successivi = €2.000.000,00 (spese di gestione)

3. Realizzazione, evoluzione e messa in sicurezza delle infrastrutture ICT, dei sistemi informatici e della rete di telecomunicazione della giustizia;

Costo stimato 23 milioni di euro per investimenti (4 milioni 2009, 8 milioni 2010 e 11 milioni 2011) e 10 milioni di euro a regime per la gestione;

Quantificazione degli effetti finanziari

- realizzazione Sale server (Soluzione 1 "dibattimento" euro 14 milioni di euro di cui 6 milioni di euro per hw, 4 milioni di euro per sw base e ambiente e 5 milioni di euro per interventi strutturali e di sicurezza - polo elaborativi centrale e polo sicurezza), (Soluzione 2 "indagini" 6 milioni di euro per hw e sw in 165 sedi), (Soluzione 3 "altri servizi" 3 milioni di euro di cui 2 milioni di euro per server e 1 milione di euro per sw abase e ambiente).
- gestione del sistema 10 milioni, di euro all'anno.

Anno 2009 - €4.000.000,00 (spese di investimento)
Anno 2010 - €8.000.000,00 (spese di investimento)
Anno 2011 - €1.000.000,00 (spese di investimento)
Anno 2012 e successivi = €10.000.000,00 (spese di gestione)

4. Rilascio telematico di certificati giudiziari e aumento degli sportelli sul territorio dove gli utenti possono richiedere i certificati;

Costo stimato 5 milioni di euro per investimenti (2,5 milioni 2010 e 2,5 milioni 2011):

Quantificazione degli effetti finanziari

- realizzazione progetto "Rilascio copie atti" hw e sw 5 milioni di euro.

Anno 2010 = €2.500.000,00 (spese di investimento)
Anno 2011 = €2.500.000,00 (spese di investimento)

5. Realizzazione del fascicolo e documento informatico presso gli uffici giudiziari;

Costo stimato 2.5 milioni di euro per l'acquisizione di attrezzature informatiche necessarie alla digitalizzazione dei documenti cartacei (fax, scanner, server) e 500.000 euro a regime per la gestione

Quantificazione degli effetti finanziari

Numero degli uffici giudiziari interessati	200
Costo unitario di personal computer	€1.000,00
Costo unitario scanner	€2.500,00
Costo unitario server	€8.000,00
Costo complessivo per ciascun ufficio	€11.500,00
Costo annuo di manutenzione e funzionamento	€2.500,00
Metodologia di calcolo €11.500,00X200 uffici ~ €2.500.000,00 (spese di investimento)	
Anno 2009	€500.000,00 (spese di investimento)
Anno 2010	€500.000,00 (spese di investimento)
Anno 2011	€500.000,00 (spese di investimento)
Anno 2012 e successivi	€2.500,00X200 uffici = €500.000,00 (spese di funzionamento)

Complessivamente, i progetti sopra indicati comportano oneri pari a 75,5 milioni di euro per gli investimenti (15,5 milioni per l'anno 2009, 31 milioni per l'anno 2010 e 29 milioni per l'anno 2011), nonché 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 12,5 milioni di euro con decorrenza 2012 per la gestione dei relativi sistemi.

Al riguardo, preliminarmente, dal punto di vista metodologico di copertura, riprendendo le considerazioni già formulate a suo tempo⁴ in tema di norme recanti deleghe legislative, si segnala che l'indicazione di importi complessivi accompagnati da una mera descrizione degli interventi associati alla spesa prevista, sebbene distintamente per esercizi di riferimento con la relativa decorrenza e accompagnati dalla distinzione tra componente corrente ed in conto spesa di investimento, non appare di per sé pienamente sufficiente a fornire una valutazione adeguata circa la congruità della quantificazione della spesa prevista⁵.

In particolare, occorrerebbero puntuali dati per ciascuna norma, in ordine al numero degli uffici interessati dagli adeguamenti informatici previsti, nonché ulteriori elementi in ordine ai costi unitari delle apparecchiature e postazioni informatiche per ciascun ufficio.

In punto di quantificazione, in particolare, si segnala che la portata delle modifiche organizzativo-informatiche in esame, sia pure da attuarsi progressivamente nel triennio, sembra determinare sensibili innovazioni nelle concrete modalità di svolgimento delle attività processuali, sia sul versante delle istruttorie che delle attività requirenti ed inquirenti sia nei rapporti tra uffici giudicanti e parti processuali.

⁴ Elementi di documentazione n. 4 della XVI Legislatura, pagina 37.

⁵ Si rammenta che l'articolo 11-ter, comma 2, della legge di contabilità prescrive che la RT a corredo di ciascuna disposizione che preveda nuovi oneri, debba obbligatoriamente recare anche l'indicazione dei criteri e parametri utilizzati per la quantificazione della spesa prevista, nonché ogni elemento utile alla sua verifica tecnica in sede parlamentare.

Inoltre, per i profili di interesse, andrebbero approfonditi gli effetti che un programma di innovazione di tale portata, in cui si prevede il diffuso ed esclusivo utilizzo delle tecnologie informatiche, potrà avere sui fabbisogni di personale dotato di specifiche professionalità informatiche, nonché di formazione del personale della Amministrazione giudiziaria attualmente già in servizio.

In tal senso potrebbe essere opportuna l'acquisizione di dati circa la situazione degli organici del personale amministrativo per circoscrizioni giudiziarie, con specifico riferimento alle carenze presenti nelle qualifiche aventi una specifica professionalità informatica.

Articolo 30

(Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese del processo civile e penale)

Il comma 1 prevede che, oltre a quanto previsto dagli articoli 191 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli uffici giudiziari utilizzano nel processo civile sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili sui circuiti bancario e postale, allo scopo di semplificare le modalità di pagamento a carico dei privati del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato e del pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione.

Il comma 2 stabilisce che, nell'ambito del processo penale, per il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato, per il pagamento relativo al recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato, per il pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, si utilizzano gli strumenti di cui al comma 1.

Il comma 3 prevede che i soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico ricevono il versamento delle somme, effettuano il riversamento delle stesse alla tesoreria dello Stato e registrano in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ogni singolo pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo specifico fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute esigenze di spese per consumi intermedi dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il comma 4 prevede che il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipuli apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La RT riferisce che l'articolo in esame introduce nuove modalità di pagamento del contributo unificato, dei diritti di copia, di certificato e del pagamento delle spettanze agli ufficiali giudiziari connesse alle attività di esecuzione e notificazione, con il ricorso a sistemi di pagamento con moneta elettronica quali carte di debito, di credito, prepagate o altro. Analoghe modalità di pagamento sono previste anche relativamente a diritti, spese processuali, sanzioni pecuniarie e gratuito patrocinio nell'ambito del processo penale. Gli oneri connessi all'allestimento ed al funzionamento delle necessarie strumentazioni tecnico - informatiche presso le cancellerie degli uffici giudiziari non si prevede che siano a carico dell'amministrazione giudiziaria, bensì dei soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico. La disposizione in esame, prosegue la RT, determina un minor costo per l'Amministrazione, rispetto ai costi attuali connessi all'affidamento del servizio agli intermediari abilitati, costi quantificati in 8.884.000 euro a fronte di una riscossione complessiva di circa 397 milioni di euro. In particolare, per ciò che concerne il pagamento del contributo unificato (257 milioni di euro) e dei diritti di copia (16

milioni di euro) il servizio di riscossione è affidato allo Lottomatica s.p.a. che ad oggi percepisce un aggio sui pagamenti pari al 2,8% del riscosso (pari a 7,64 milioni di euro) mentre, per il recupero delle spese processuali e la riscossione di sanzioni pecuniarie e altro (124 milioni di euro complessivi), il pagamento avviene tramite il ricorso al Modello F 23 degli istituti bancari o postali che percepiscono un aggio mediamente pari all' 1% del riscosso pari a 1,24 milioni di euro).

I maggiori introiti previsti dalla norma in esame sono determinati assumendo quali termini di riferimento il costo attuale, determinato in euro 8.884.000 e i costi derivanti dalle nuove modalità di pagamento telematico connessi soprattutto alla commissione dovuta agli istituti di credito stimata nell'1% degli importi riscossi e quantificata quindi in 3.970.000 euro; i maggiori introiti sono quindi pari a $8.884.000 - 3.970.000 = 4.914.000$ euro.

Al riguardo, per i profili di copertura, andrebbe anzitutto chiarito se l'utilizzo di strumentazioni informatiche e di attrezzature per la ricezione di pagamenti automatizzati non si rifletta anche in maggiori oneri di funzionamento per l'Amministrazione della giustizia, oltre che in relazione alle attrezzature tecniche necessarie alla ricezione dei pagamenti (es. sistemi pago *bancomat* etc.), in termini di forniture di servizi elettrici e in relazione all'ipotizzabile formazione del personale preposto alla cura degli adempimenti connessi.

Inoltre, con specifico riferimento ai dati riportati in RT in relazione alla stima di un maggiore gettito per effetto del minor onere da sostenere per le commissioni da corrispondere agli istituti di credito

rispetto al costo attualmente sostenuto, occorre sottolineare che se, per un verso, la medesima RT prevede che se in relazione agli oneri connessi all'allestimento ed al funzionamento delle necessarie strumentazioni tecnico - informatiche presso le cancellerie degli uffici giudiziari questi siano posti a carico dei terzi contraenti, tale rassicurazione andrebbe però confermata in norma, attraverso un dispositivo che escluda espressamente l'accollo di tali spese all'amministrazione giudiziaria.

Articolo 31

(Delega al Governo in materia di elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, ai sensi dell'articolo 32 della presente legge, un decreto legislativo recante norme in materia di elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace, nel rispetto della normativa contenuta negli statuti delle regioni a statuto speciale.

Il comma 2 afferma che la riforma è tesa a realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, anche mediante l'accorpamento in un unico testo normativo.

Il comma 3 reca l'indicazione dei principi e criteri direttivi della delega. In particolare, sono indicati i seguenti principi e criteri direttivi: *a)* prevedere che, nei limiti dei posti coperti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano formati un ruolo ed una pianta organica dei vice procuratori onorari delegati allo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero nei procedimenti penali davanti al giudice di pace, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274; *b)* prevedere che i vice procuratori onorari facenti parte del ruolo di cui alla lettera *a)* siano nominati, nell'ambito di ciascun distretto di corte d'appello, dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario, tra i candidati eletti dai magistrati in servizio nel distretto, dagli iscritti negli ordini degli avvocati del distretto e dai professori in materie giuridiche delle università del distretto; *c)* prevedere che in ciascun distretto di corte d'appello il numero dei vice procuratori onorari da nominare sia pari alla dotazione organica prevista dalla legge; *d)* prevedere che il procuratore generale presso la corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste

vacanze nella pianta organica di cui alla lettera a), provveda ad indire le relative elezioni, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da rendere noto mediante idonee forme di pubblicità, anche tramite mezzi informatici; e) prevedere che la candidatura debba essere presentata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui alla lettera d), presso il consiglio giudiziario della corte d'appello nella quale l'aspirante intende esercitare le funzioni, allegando la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per la nomina e dichiarando che non sussistono le cause di incompatibilità previste dalla legge; f) prevedere criteri oggettivi di composizione dell'ufficio elettorale; g) prevedere che sia possibile candidarsi in un solo distretto di corte d'appello; h) prevedere che i candidati debbano possedere i requisiti stabiliti dall'articolo 42-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12; i) prevedere che si applichino ai vice procuratori onorari di cui alla lettera a) in quanto compatibili, le medesime cause di incompatibilità previste dal vigente ordinamento per i magistrati ordinari; l) prevedere che l'ufficio elettorale, acquisita la documentazione prodotta dal candidato attestante il possesso dei requisiti di cui alla lettera h) e ogni ulteriore elemento di valutazione della idoneità all'esercizio della funzione giurisdizionale, dia pubblicità delle candidature presentate, anche mediante mezzi informatici, provvedendo altresì alla pubblicazione del curriculum di ciascun candidato; m) prevedere che l'elezione abbia luogo con un'unica votazione e che risultino eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, definendo criteri oggettivi per la formazione di una graduatoria in caso di parità di voti; n) prevedere che l'ufficio elettorale proceda a convalidare l'elezione, ad approvare la graduatoria degli eletti e ad adottare i provvedimenti di decadenza per l'ipotesi di insussistenza dei requisiti di eleggibilità e di incompatibilità; o) prevedere le modalità di ricorso, davanti al giudice amministrativo, avverso le decisioni rese dall'ufficio elettorale; p) prevedere che i candidati nominati scelgano la sede di servizio nel distretto di corte d'appello in base all'ordine della graduatoria e siano nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura; q) prevedere che il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di vice procuratore onorario dinanzi al giudice di pace assuma il possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina; r) prevedere che, quando il magistrato cessa dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio superiore della magistratura deliberi la sostituzione con altro dei soggetti eletti; s) prevedere che la carica abbia una durata di cinque anni ed il candidato possa essere rieletto una sola volta; t) prevedere che sei mesi prima del termine del mandato e, in ogni caso, all'esito della cessazione dalla carica, il consiglio giudiziario presso la corte d'appello, integrato da due rappresentanti eletti dai vice procuratori onorari del distretto, rediga una relazione sull'attività giurisdizionale svolta, con la formulazione di una valutazione circa l'idoneità all'espletamento di funzioni giudiziarie basata sulla quantità e qualità del lavoro svolto, sull'aggiornamento professionale, sull'equilibrio e sulla capacità di organizzazione del lavoro dimostrati; u) prevedere che i vice procuratori onorari che siano stati negativamente valutati ai sensi della lettera t) non possano presentare nuovamente la propria candidatura; v) prevedere che il vice procuratore onorario

previsto dalla lettera a), durante il periodo del mandato, non possa svolgere la professione di avvocato, anche in forma associata, nella sede in cui svolge le funzioni giudiziarie; z) prevedere che il vice procuratore onorario sia tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari ed abbia inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi contemplati dal vigente ordinamento processuale, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti o dei loro difensori; aa) prevedere che si applichino al vice procuratore onorario, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di procedimento e sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento giudiziario per i magistrati ordinari, e che l'azione disciplinare possa essere promossa dal Ministro della giustizia e dal procuratore generale presso la corte d'appello del distretto di appartenenza; bb) disciplinare la durata dell'incarico dei vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente delega; cc) prevedere che i compensi spettanti ai vice procuratori onorari facenti parte del ruolo di cui alla lettera a) siano determinati ai sensi dell'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

La RT riferisce che le disposizioni contenute nel presente articolo prevedono, nell'ambito dei posti coperti alla data di entrata in vigore delle legge in esame, l'istituzione di un ruolo di vice procuratori onorari delegati allo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero nei procedimenti penali davanti al giudice di pace e la nomina degli stessi vice procuratori attraverso procedure elettive.

Le disposizioni in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In particolare la RT evidenzia che: il ruolo e la pianta organica dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace vengono ricompresi nell'ambito dei posti complessivi coperti; non si prevedono specifici compensi o indennità per i componenti dell'ufficio elettorale presso la Corte di Appello; i compensi spettanti ai vice procuratori onorari presso il giudice di pace sono determinati in misura pari a quella prevista dalla normativa vigente; gli oneri connessi allo

svolgimento delle procedure elettive, quantificati in circa 1.000 euro all'anno per le spese connesse alla stampa delle schede elettorali, possono essere fronteggiati con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Al riguardo, per i profili di copertura, tenuto conto che la figura dei vice procuratori onorari è già prevista dall'articolo 50 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e che non si innova circa i compensi e le modalità di espletamento degli incarichi, non vi è nulla da osservare dal momento che il dispositivo trova attuazione nell'ambito della sola dotazione degli stanziamenti già scontati dalla legislazione vigente.

Pur tuttavia andrebbe confermato che all'onere indicato in corrispondenza delle procedure elettive presso le Corti d'Appello possa farsi fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. A tal fine, andrebbe pertanto valutata l'opportunità dell'inserimento di una apposita clausola di invarianza, in relazione ai dispositivi indicati alle lettere da *h*) ad *n*) dell'articolo.

Articolo 34

(Copertura finanziaria)

Il comma 1 abroga la vigente disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 120 del D.P.R. n. 115 del 2002, contenente l'esenzione dal contributo unificato del processo esecutivo mobiliare di valore inferiore ad euro 2.500. Allo stesso tempo il comma 2 dispone che detti processi esecutivi mobiliari vengano sottoposti a contributo unificato per un importo pari ad euro 30, con ciò modificando la vigente normativa contenuta nel comma 2 dell'articolo 13 del citato D.P.R. n. 115 del 2002.

Il comma 3 sostituisce il comma 10 dell'articolo 23 della legge n. 689 del 1981, recante norme in materia di giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative. In particolare la vigente normativa prevede che gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa ed imposta; la nuova disciplina prevede invece che gli atti del processo siano soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 13 del citato D.P.R. n. 115 del 2002, nonché delle spese forfettizzate secondo l'importo fissato dall'articolo 30 del medesimo D.P.R..

Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 27, 28 e 29 del disegno di legge in esame, pari a 15,5 mln di euro per l'anno 2009, a 31 mln per l'anno 2010 e 2011, a 12,5 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo.

La RT procede alla stima del maggior gettito riveniente dalle disposizioni di cui ai citati commi da 1 a 3, utilizzando dati desunti da analisi statistiche relative all'andamento della giustizia civile pubblicati dalla Direzione generale di statistica del Ministero della giustizia.

Nel merito evidenzia che il numero di procedimenti attualmente esenti, sopravvenuti per l'anno 2007, per opposizione a sanzioni amministrative, ammonta in totale 859.742 unità, di cui l'80% nel primo scaglione (per il quale è previsto un contributo unificato di 30 euro) e il 20% nel secondo scaglione (contributo unificato pari a 70 euro); il numero di procedimenti esecutivi mobiliari fino a 2.500 euro, per il medesimo anno, è pari a 243.064 unità (sottoposte al contributo unificato di 30 euro). Quest'ultimo dato è stimato come quota del 60% rispetto al totale dei procedimenti esecutivi mobiliari sopravvenuti, che, per il 2007, ammontano a 405.107 unità.

Il calcolo del maggior gettito è pertanto fornito dal prodotto tra il numero dei procedimenti suddivisi per scaglioni ed il valore del contributo unificato differenziato per valori e tipologia di procedimenti.

In termini di competenza le maggiori entrate per procedimenti attualmente esenti è pari ad un totale di 39,962 mln di euro, mentre in termini di cassa, supponendo l'entrata in vigore della norma entro il mese di giugno c.a. (tale supposizione è indotta dal prospetto di copertura che per l'anno 2009 dimezza le ipotesi di maggior gettito), è pari a 19,981 mln di euro per il 2009, mentre a decorrere dal 2010 è pari a 39,962 mln di euro.

Al riguardo si sottolinea che risulta corretta la stima dell'ammontare totale in valore assoluto dei procedimenti per opposizione a sanzioni amministrative e dei procedimenti esecutivi mobiliari, che può essere verificata utilizzando le statistiche fornite dal Ministero della giustizia⁶.

Si evidenzia peraltro che sarebbe opportuno che il Governo chiarisse le ipotesi che sono alla base della suddivisione per scaglioni (80% e 20% rispettivamente) dei procedimenti di opposizione per sanzioni amministrative, nonché quelle in base alle quali valuta nel 60% del totale il numero dei procedimenti esecutivi mobiliari fino a 2.500 euro.

In particolare andrebbe anche chiarito se nelle stime è stato valutato un eventuale effetto disincentivante dovuto alla disposizione in discorso, che prevede il pagamento del contributo unificato per procedimenti attualmente esenti.

⁶ Al riguardo vedi il sito www.giustizia.it - Direzione generale di statistica - relazione del Ministero per l'anno 2008.

Tali chiarimenti risultano essenziali per verificare la stima del maggior gettito necessario per la copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame.

Infine, con specifico riferimento al comma 4, occorre anzitutto sottolineare che, sotto il profilo metodologico, la formulazione della previsione di spesa relativa alle deleghe contenute agli articoli 27-29 assume veste di previsione di oneri "pari a", assumendo come definitiva la quantificazione operata dalla RT in relazione agli articoli citati.

Ora, rinviando per i profili di quantificazione della spesa ivi prevista alle osservazioni dianzi formulate in rassegna ai detti articoli, si rileva che, invece, dal punto di vista della copertura, andrebbe valutata l'opportunità di apporre una apposita clausola di salvaguardia che sia idonea a compensare efficacemente eventuali esuberi degli oneri che si dovessero verificare, rispetto alla copertura indicata ai commi 1-3 per effetto delle maggiori entrate ivi previste.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>